

E' stata approvata, in via definitiva, il **Decreto legislativo** che recepisce nel nostro Paese la **Direttiva Europea 2018/1673 lotta al riciclaggio a mezzo Diritto Penale**, al fine di ampliare gli strumenti di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti. Verrà, anche, ampliata l'area di applicazione di alcuni reati tra i quali la *ricettazione*, l'*auto-riciclaggio* e il *reimpiego a tutti i proventi frutto di reato* compresi i *delitti colposi* e le *contravvenzioni*

Il **Testo** apporterà le necessarie modifiche (integrando alcuni elementi del *Diritto Ue*) al *Codice penale* rispetto alle previsioni di cui agli art.**3-6-10** *Direttiva Ue*. In considerazione della definizione di *attività criminosa* (art.**2**,paragrafo**1** *Direttiva Ue*) il testo del *Governo* prevede l'ampliamento dei *reati presupposto dei reati di riciclaggio*, questo perché la nozione di *reato presupposto* adottata dal *Legislatore italiano* risulta più circoscritta.

Nel nostro attuale *Ordinamento giuridico* i *reati presupposto* dei reati di cui agli art.648 (ricettazione), e **648bis** (impiego di denaro di provenienza illecita) del *Codice penale* sono solo i *reati*, con esclusioni, di conseguenza, di tutte le *contravvenzioni* ; invece i *reati presupposto* dei reati di cui agli art.**648bis** (riciclaggio) e **648ter1** (auto-riciclaggio) sono solo i *reati non colposi* con esclusione dei *reati colposi* e delle *contravvenzioni*.

Questo ampliamento è stato realizzato, in relazione ai *reati di riciclaggio* e di *auto-riciclaggio*, prevedendo la stessa disciplina sia in caso di *reati presupposto colposi* sia in caso di *reati presupposto non colposi*.

Il *Governo* ha introdotto, anche, una *disciplina sanzionatoria* differenziata (di minor rigore) in rapporto alle singole fattispecie incriminatrici (artt.**648-648bis-648ter-648ter1** *Codice penale*) nel caso in cui il *reato presupposto* sia una *contravvenzione* punita con l'arresto superiore nel massimo ad **un anno** o nel minimo a **sei mesi**.

Nel **Testo** è stata recepita l'*aggravante specifica quando il reato di riciclaggio sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della Decisione quadro 2008/841/Gai*, ma non sembra evidente la *seconda aggravante* (richiesta dalla **Direttiva**) prevista quando l'autore del reato è un *Soggetto obbligato ai sensi della Normativa antiriciclaggio* e *commette il reato nell'esercizio della sua attività professionale*.

Il senso del recepimento della **Direttiva** è nel fatto che tutti i *Paesi Ue* avranno delle definizioni comuni di *riciclaggio*, con il principio, assodato, della *doppia punibilità* per cui gli autori dei *reati di riciclaggio* e di *auto-riciclaggio* saranno perseguiti in tutta l'*Unione Europea* con gli stessi criteri e le stesse pene.